



Giudice Unico di 2^a Istanza Regionale

Decisione n° 01/2024 (Stagione Sportiva 2023/2024)

Il Giudice Unico di 2^a Istanza, Sig. Marini Christian, ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : Sig. Posa Giovanni (Presidente) della **A.S.D. Pescara Centrale**
Lega Calcio UISP di Pescara/Chieti

Svolgimento del procedimento

Con atto datato 12/02/2024 indirizzato al Giudice di 2^a Istanza Regionale e ricevuto in data 13/02/2024, verificata con la Lega Calcio di Pescara/Chieti la sussistenza della tassa di reclamo, il Sig. Posa Giovanni (Presidente) della A.S.D. Pescara Centrale, proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice di 1^a Istanza di Pescara/Chieti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 26 del 06/02/2024, con la quale si erogava la squalifica di mesi quattro (4), dal 06/02/2024 al 06/06/2024, al Sig. **Massimi Matteo (Pescara Centrale)**, in base all'articolo 226 del Regolamento Tecnico Nazionale.

Il fatto oggetto di ricorso riguardava la gara Pescara Centrale – Pentagono del 05/02/2024, valevole per la 20^a giornata del Campionato Provinciale Senior di Pescara/Chieti.

Motivazioni

La società ricorrente specificava che il Sig. Massimi Matteo non aveva assolutamente sferrato un pugno nei confronti di un avversario, come asserito dall'arbitro dell'incontro nel proprio referto, citando a testimonianza di quanto affermato, il filmato di UISP Magazine, presente sugli spalti della partita in oggetto di reclamo, con la propria telecamera, per le riprese della stessa.

In effetti, dalla visione del filmato, a fine gara si vede il Sig. Massimi che al triplice fischio intrattiene una discussione con il Sig. Ianni Eugenio (Pentagono), chiaramente non udibile, a seguito della quale il Massimi rincorre lo Ianni fino a raggiungerlo all'altezza degli spogliatoi, dove il Massimi mette entrambe le mani sul petto dello Ianni, spingendolo all'indietro.

A questo punto intervengono altri compagni di squadra che li separano.

Per quanto sopra esposto, la società ricorrente chiedeva l'annullamento della sanzione comminata dal Giudice di 1^a Istanza e la rimodulazione della squalifica, in base a quanto effettivamente accaduto in campo.

E' corretto specificare che il Giudice Unico di 1^a Istanza, nel prendere i provvedimenti del caso, si è potuto basare esclusivamente sul referto dell'arbitro, non essendo ancora a conoscenza del filmato di UISP Magazine.

La richiesta della società ricorrente è ritenuta valida, pertanto



P.Q.M.

Il Giudice di 2^a Istanza Regionale

- Accoglie il ricorso dell'**A.S.D. Pescara Centrale**, annullando la delibera del Giudice Unico di 1^a Istanza del Comitato di Pescara/Chieti, inerente la squalifica del tesserato **Massimi Matteo (Pescara Centrale)**
- Applica al Sig. Massimi Matteo (Pescara Centrale) l'articolo **222 del Regolamento Tecnico Nazionale**, infliggendo allo stesso **quattro (4) giornate di squalifica** due già scontate)
- La presente è valida come diffida nei confronti del Sig. Massimi Matteo (Pescara Centrale)
- Dispone la restituzione della tassa di reclamo all'A.S.D. Pescara Centrale per effetto dell'accoglimento del ricorso
- Invia la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP di Pescara/Chieti per gli adempimenti di cui all'articolo 184 comma a) del Regolamento Tecnico Nazionale (pagina 45).

Così deciso in Pescara, lì 19/02/2024

Firmato Christian Marini